



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Direzione Generale per i Beni Archeologici.
 Servizio II

Ai

Roma, **4 DIC. 2012**.....Soprintendenti per i Beni archeologici
LORO SEDI

Prot. N. **11546**..... All.
C. 34-31.07/3-1

Risposta al foglio
n . Del

OGGETTO: Concessioni di Scavo. Disposizioni inerenti l'anno 2013

Si ritiene opportuno, facendo seguito alla precedente nota della Direzione Generale per le Antichità 53 del 04/01/2012, di richiamare il contenuto delle precedenti circolari che regolano la materia, a partire dal parere del Comitato di Settore per i Beni archeologici del 26/XI/1981, trasmesso alle soprintendenze con nota dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Archeologici, Artistici e Storici 2746 del 18/V/1983, alla circolare 94 del 10/VII/2000 del Direttore dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Archeologici, Artistici e Storici, alla circolare s.n. ma prot. 14184 del 30/IX/2004 del Direttore della Direzione Generale dei Beni Archeologici, integrata dalla successiva nota 958 del 4/X/2005, procedendo inoltre a piccoli adeguamenti resisi necessari, sia in considerazione delle crescenti necessità di contenimento della spesa e della conseguente verifica della congruità progettuale e finanziaria, sia dell'intervenuta soppressione del comitato tecnico, che obbliga tutti i soggetti interessati alla procedura ad una migliore esplicitazione delle motivazioni dell'intervento, ricadendo ormai solo su questa Direzione la responsabilità della loro approvazione.

A tali fini si ritiene utile ribadire innanzitutto che l'obbligo, più volte statuito, per il concessionario di assumersi ogni onere per l'occupazione dei terreni in cui si conduca lo scavo, non è sufficiente fonte di economia per l'Amministrazione, a fronte dei crescenti costi per la corresponsione di premi di rinvenimento ai privati proprietari. Non saranno pertanto più date concessioni per interventi in terreni privati, salvo particolari e motivate esigenze. È appena il caso di ricordare che le ricognizioni territoriali, per le quali a volte si è abusato dell'istituto della concessione, andranno gestite tramite altri strumenti amministrativi.

Appare inoltre necessario, onde favorire una migliore redazione dei piani di ricerca e l'esame della loro congruità economico-finanziaria, limitare la durata delle concessioni ad un massimo di un triennio. Sarà consentita la prosecuzione di attività quinquennali già approvate, ma in nessun caso saranno approvate concessioni di durata superiore a 3 anni. Non sarà neppure consentita la titolarità ad un solo Direttore di Scavo di più di 3 concessioni.

Il piano di scavo deve obbligatoriamente prevedere la spesa per il reinterro dell'area scavata e l'indicazione progettuale delle metodologie da adottarsi allo scopo, ponendo attenzione a differenziare le procedure occorrenti in caso di totale esaurimento delle presenze archeologiche o comunque in terreni a stratigrafia completamente sconvolta, da quelle occorrenti per la protezione dei terreni non scavati rimandati a iniziative successive, come pure per la protezione di strutture che permangono, anche provvisoriamente, in situ. Qualora per varie ragioni, e soprattutto per l'eventuale imminenza di altri interventi di valorizzazione o restauro, le SS.LL. giudichino inopportuna la ricopertura, potranno relazionare in proposito, esonerando ipso facto il concessionario dall'obbligo degli adempimenti descritti. L'obbligo vige anche per le concessioni pluriennali in corso.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Archeologici.
Servizio II

Ai

Roma,
Soprintendenti per i Beni archeologici
LORO SEDI

Prot. N. All.

Risposta al foglio
n . Del

- 2 -

I materiali mobili rinvenuti devono essere dati in formale consegna alla Soprintendenza alla chiusura della campagna, dopo accurato lavaggio e, ove necessario, adeguato restauro preliminare, peraltro concordato in precedenza con essa. Possono peraltro essere dati in deposito temporaneo al concessionario a scopi scientifici. Alla fine del periodo prestabilito di deposito, eventualmente rinnovabile, la Soprintendenza deciderà circa la loro definitiva destinazione.

Le istanze e la documentazione a corredo saranno consegnate a codeste Soprintendenze, sia per i rinnovi che per le nuove richieste. Entro il 30 gennaio 2013 le SS.LL. formuleranno il parere e trasmetteranno il tutto a questa Direzione. La mancata formulazione del parere non pregiudica la possibilità di questa Direzione di procedere ad accertamenti autonomi. Si invitano le SS.LL. a provvedere, per quanto possibile, ad una sola spedizione, corredata anche di un elenco generale e definitivo delle richieste relative a ciascuna Soprintendenza per l'anno in corso; si segnala la necessità di far pervenire:

1. piano economico dettagliato (con particolare riferimento alle attività di restauro e/o consolidamento dei beni mobili ed immobili rinvenuti, oltre che alla ricopertura e protezione dell'area oggetto delle ricerche) e articolato *ad annum* nei casi di richieste pluriennali;
2. relazione sulle attività di scavo svolte nell'anno precedente, corredata da un sintetico quadro interpretativo del sito articolato per fasi, anche in relazione al contesto circostante, senza aggiungere altra documentazione di dettaglio (quale elenchi US, elenchi dei materiali rinvenuti) che rappresenta un inutile aggravio anche per gli inevitabili e connessi problemi di archiviazione;
3. relazione programmatica delle attività di ricerca previste, articolata *ad annum* nel caso di richieste pluriennali;
4. dichiarazione dell'avvenuta consegna alla Soprintendenza dell'elenco dei materiali mobili rinvenuti, che i concessionari sono tenuti a consegnare entro 30 giorni dalla chiusura delle attività di scavo;
5. nel caso di richieste di rinnovo, la documentazione sulla procedura di pagamento dell'indennità di occupazione ai (privati) proprietari dei terreni in cui si sono svolte le indagini
6. la pianta (anche georeferenziata) dell'area oggetto di scavo;
7. dettagliato curriculum professionale del direttore dello scavo;
8. formale e debitamente firmata rinuncia al premio di rinvenimento da parte del concessionario;
9. dichiarazione dell'avvenuto invio di una relazione sintetica, relativa alle attività svolte nell'anno precedente, al sito Fastionline, corredata da copia della relazione medesima.

Onde evitare frequenti ed inutili ritardi nell'esame delle richieste, si raccomanda alle Soprintendenze di non prendere in carico dai concessionari domande incomplete o non debitamente firmate.

1/0



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per i Beni Archeologici.
Servizio II

Ai Roma,
Soprintendenti per i Beni archeologici
LORO SEDI

Prot. N. All.

Risposta al foglio
n . Del

- 3 -

Si chiede infine alle Soprintendenze di siglare le relazioni annuali sulle attività di scavo svolte dai concessionari, corredandole eventualmente anche di un breve giudizio in merito ai risultati conseguiti per l'Amministrazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Luigi Malnati)

AMA/LdL/LMe.